



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 25 Settembre 2024

IVA

L'applicazione del regime OSS per i servizi su immobili all'estero

di Marco Peirolo

CASI OPERATIVI

Detrazione in caso di rifacimento della piscina

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps

di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

Riscossione: la nuova compensazione dei crediti con somme dichiarate e non versate

di Gianfranco Antico

CONTROLLO

I controlli del collegio sindacale nell'affitto di azienda

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

PENALE TRIBUTARIO

Evasione fiscale: nessuna frode Iva in caso di fatture gonfiate

di Marco Bargagli

CRESCITA PROFESSIONALE

Nasce una Nuova Rubrica su EC News: l'Osservatorio Crescita Professionale
di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**

EDITORIALI

**Commercialisti e M&A al Convegno Nazionale UNGDCEC: le sfide dei Giovani Professionisti tra
Innovazione e Specializzazione**
di **Redazione**

L'applicazione del regime OSS per i servizi su immobili all'estero

di **Marco Peirola**

Circolari e Riviste

**CONSULENZA
IMMOBILIARE**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Nel caso in cui il servizio “B2C” sia relativo a un bene immobile situato in altro Stato UE, può essere utile applicare il regime OSS (c.d. One Stop Shop) per evitare l’apertura di una posizione Iva in loco.

Infatti, laddove l’Iva sia dovuta nello Stato membro in cui è situato l’immobile, il prestatore ivi non stabilito, in qualità di debitore dell’imposta, è tenuto a identificarsi ai fini dell’Iva per adempiere agli obblighi d’imposta discendenti dall’operazione posta in essere.

Territorialità dei servizi relativi a beni immobili

L’articolo 7-*quater*, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, in conformità all’articolo 47, Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato: *“le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”*.

Tale deroga, applicabile dal 1° gennaio 2010, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18/2010, con un contenuto essenzialmente identico a quello del previgente articolo 7, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 e trova applicazione, sia nei rapporti B2B sia B2C, indipendentemente dal luogo di stabilimento tanto del prestatore quanto del committente.

Rispetto alla disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2009, la nuova norma si differenzia per l’espressa menzione:

- della *“fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”*; e
- della *“concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili”*.

Sotto il primo profilo, la norma specifica l'applicabilità alle prestazioni del servizio alberghiero – e dell'ospitalità più in generale – del criterio di territorialità previsto per le prestazioni di servizi relative a immobili. Si considerano, quindi, rilevanti ai fini impositivi in Italia le prestazioni relative alle strutture ubicate nel territorio dello Stato e irrilevanti quelle relative a strutture ubicate in altri Stati (UE ed *extra* UE).

Sotto il secondo profilo, viene precisato che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le prestazioni che comportino l'attribuzione al committente, da parte del prestatore, di diritti di utilizzazione dell'immobile (quali la locazione, la *sub*-locazione, concessione e la *sub*-concessione).

Definizione di “beni immobili”

Al fine specifico di garantire il trattamento fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, si è reso pertanto opportuno definire – sul piano comunitario – il concetto di bene immobile.

L'articolo 13-*ter*, Regolamento 2011/282/UE, introdotto dal Regolamento di esecuzione 2013/1042/UE, dispone che, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2006/112/CE, si considerano beni immobili:

- a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile stabilire titolo e possesso;
- b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
- c) qualsiasi elemento che sia installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

Collegamento del servizio con il bene immobile

Riguardo al collegamento che deve sussistere tra la prestazione e il bene immobile affinché si rientri nella deroga territoriale dell'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, l'articolo 31-*bis*, § 1, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE dispone che i servizi relativi a

beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni.

La norma prosegue stabilendo che tale requisito si considera soddisfatto per i servizi:

a) derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica del bene.

Secondo le Note esplicative della Commissione Europea:

- i criteri di cui alla lettera a) riguardano i servizi in cui l'esito deriva dal bene immobile (ad esempio, la locazione di un fabbricato o l'ottenimento del diritto di pesca in un territorio delimitato). In altri termini, il servizio deriva da un bene immobile quando viene fatto uso dell'immobile per effettuare il servizio, purché tale immobile costituisca l'elemento centrale e indispensabile della prestazione;
- i criteri della lettera b) considerano il bene immobile come l'oggetto del servizio erogato (ad esempio, la riparazione di un fabbricato). In altri termini, è necessario che il servizio comporti l'alterazione dello stato giuridico e/o delle caratteristiche fisiche del bene immobile. Si presume che ogni tipo di modificazione fisica del bene immobile sia sufficiente per rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione, compresi i servizi volti a impedire qualsiasi alterazione fisica, fermo restando che anche modifiche di lieve entità che producano l'alterazione fisica del bene immobile (vale a dire che non comportino modifiche nella sostanza dell'immobile) rientrano nell'ambito di applicazione della norma (ad esempio, la manutenzione o la pulizia di strade, gallerie, ponti, fabbricati, etc.);
- i criteri delle lettere a) e b) non sono cumulativi, per cui è possibile che taluni servizi rispondano ai criteri di entrambe le disposizioni, ma è sufficiente soddisfare i requisiti indicati da una sola delle 2 lettere affinché il servizio sia compreso fra quelli immobiliari.

La valutazione del servizio a fronte dei predetti criteri deve essere effettuata soltanto qualora tale servizio non sia ricompreso in nessuno dei 2 elenchi di cui ai § 2 e 3, articolo 31-*bis*, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE, di seguito esposti.

Più nello specifico, per determinare se un servizio sia relativo a un bene immobile, occorre:

- controllare se il servizio sia incluso nell'elenco di cui all'articolo 31-*bis*, § 2, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE. In caso affermativo, esso rientra nell'ambito di applicazione della deroga territoriale fondata sul luogo di ubicazione dell'immobile di cui all'articolo 47, Direttiva 2006/112/CE;
- verificare, in base all'elenco di cui all'articolo 31-*bis*, § 3, Regolamento di esecuzione

2011/282/UE, se il servizio sia escluso dall'applicazione dell'articolo 47, Direttiva 2006/112/CE;

- qualora il servizio non sia ricompreso in nessuno dei 2 elenchi, verificare se soddisfi qualsiasi altro criterio di cui all'articolo 31-*bis*, par. 1, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.

Esemplificazioni dei servizi relativi ai beni immobili formulate dalla Commissione Europea

Come anticipato, l'articolo 31-*bis*, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE, nei § 2 e 3, riporta un'elencazione non esaustiva di prestazioni che, rispettivamente, si considerano e non si considerano relative a beni immobili e in ordine alle quali le menzionate note esplicative della Commissione Europea forniscono gli opportuni commenti sulla loro portata.

Servizi relativi a beni immobili

- elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
- prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
- edificazione di un fabbricato sul suolo nonché lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
- edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;
- rilevamento e valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;
- valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;
- locazione finanziaria e locazione di beni

Servizi non relativi a beni immobili

- elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
- magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora una parte specifica dell'immobile non sia assegnata a uso esclusivo del destinatario;
- prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;
- intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;
- messa a disposizione di *stand* in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello *stand*, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- installazione o montaggio, manutenzione e riparazione, ispezione o controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
- gestione del portafoglio di investimenti

immobili, compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile a uso esclusivo del destinatario;

- prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo ripartito e di diritti affini;
- cessione o trasferimento di diritti per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
- lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e *parquet*;
- lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;
- gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari, consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;

immobiliari

- Servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli inclusi nei servizi immobiliari, comprese le consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o le consulenze per applicare un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili

- attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento di determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali);
- servizi legali riguardanti la cessione o il trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento

Applicazione del regime OSS ai servizi relativi a beni immobili situati all'estero

Nel caso in cui il servizio “B2C” sia relativo a un bene immobile situato in altro Stato UE, può essere utile applicare il regime OSS per evitare l'apertura di una posizione Iva nel suddetto Stato.

Infatti, laddove l'Iva sia dovuta nello Stato membro in cui è situato l'immobile, il prestatore ivi non stabilito, in qualità di debitore dell'imposta, è tenuto a identificarsi in loco per adempiere agli obblighi Iva discendenti dall'operazione posta in essere.

La qualifica di “*soggetto non passivo Iva*” del committente comporta sempre che il debitore dell'imposta sia il prestatore, anche se non stabilito nello Stato UE di effettuazione dell'operazione.

Sotto questo profilo, pertanto, sono esclusi “*in radice*” i dubbi relativi all'individuazione del debitore d'imposta che ricorrono quando il committente è un soggetto passivo Iva.

Anche in tal caso, di regola, il debitore d'imposta è il prestatore non residente, ma occorre verificare se – in base alla legislazione locale – il prestatore non assume tale qualità, in quanto è il committente a essere considerato debitore d'imposta.

Si tratta, in altri termini, di verificare se lo Stato UE considerato si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 194, Direttiva 2006/112/CE, secondo cui, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'Iva, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, stabilendo a tal fine le relative condizioni.

L'Italia, per esempio, ha esercitato la facoltà in esame, prevedendo l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* c.d. "esterno". L'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, infatti, dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti^[1].

Occorre, inoltre, osservare che il *reverse charge* potrebbe trovare applicazione anche quando, secondo la legislazione locale, il committente è un soggetto soltanto identificato nello Stato UE, oppure anche quando il committente, soggetto passivo, non è né stabilito, né identificato nello Stato UE.

In Italia, per esempio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il *reverse charge* è obbligatorio tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore d'imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente^[2].

È tale il caso dell'inversione contabile prevista dall'articolo 17, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 633/1972, per le operazioni riguardanti determinati prodotti o settori, nonché dall'articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, per le cessioni di rottami e altri materiali di scarto e recupero.

In armonia, infatti, con la finalità di lotta alle frodi che hanno ispirato l'introduzione delle predette disposizioni, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le stesse trovano applicazione nelle ipotesi in cui il debitore dell'imposta non sia già individuato, in base ad altre norme, nel cessionario o committente.

Nel caso di specie, in cui il committente non stabilito in Italia non è un soggetto passivo Iva, il regime OSS può essere utilmente applicato per evitare l'apertura di una posizione Iva nello Stato UE di ubicazione dell'immobile:

- sia dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, non stabiliti all'interno dell'Unione Europea, che scelgono di avvalersi del regime OSS non-UE di cui all'articolo 74-*quinquies*, D.P.R. 633/1972 identificandosi in Italia e che, per la registrazione, trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all'allegato A del [provvedimento n. 168315/E/2021](#);
- sia dai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea che dispongono di

una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime OSS UE di cui all'articolo 74-*sexies*, D.P.R. 633/1972 e che, per la registrazione, tramettono all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all'allegato B del provvedimento n. 168315/E/2021.

A seguito della registrazione *online*, gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta nello Stato membro in cui l'immobile è ubicato sono gestiti, in maniera centralizzata e digitale in Italia, cioè nel luogo in cui il prestatore è stabilito (regime OSS UE) o identificato (regime OSS non-UE), con esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva annuale.

I soggetti di cui sopra, al fine di assolvere all'adempimento previsto dagli articoli 74-*quinquies*, comma 6, e 74-*sexies*, comma 4, D.P.R. 633/1972, presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui, rispettivamente, agli allegati D ed E del [provvedimento n. 168315/E/2021](#), utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Nella dichiarazione trimestrale devono essere riportati, tra gli altri dati:

- l'ammontare delle prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;
- l'ammontare dell'Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti.

L'imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione medesima e, come specificato dall'articolo 1, D.M. 20 aprile 2015, come modificato dall'articolo 1, D.M. 12 luglio 2021, il versamento è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "*orizzontale*", con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate, oppure mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate.

Riguardo alle modalità di recupero dell'Iva assolta, a monte, per l'effettuazione delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili situati in altri Stati UE, occorre distinguere a seconda del regime speciale. Infatti:

- nel regime OSS non-UE, resta preclusa la detrazione dell'Iva salvo che per le eventuali attività non rientranti nel regime speciale, ma l'articolo 38-*ter*, comma 1-*bis*, D.P.R. 633/1972 ammette il rimborso dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato anche in assenza della

condizione di reciprocità (attualmente ammessa per Svizzera, Norvegia, Israele e, da ultimo, Regno Unito^[3]);

- nel regime OSS UE, resta preclusa la detrazione dell'Iva salvo che per le eventuali attività non rientranti nel regime speciale.

^[1] La norma prosegue stabilendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, il cessionario o committente italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, vale a dire mediante la procedura di integrazione e di registrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore non residente. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un Paese *extra* UE, invece, il cessionario o committente italiano è tenuto a emettere, in un unico esemplare, l'autofattura.

^[2] Si veda la risoluzione n. 28/E/2012, richiamata, tra gli altri, dalla circolare n. 21/E/2016 e dalla risposta a interpello n. 643/E/2021.

^[3] Cfr. risoluzione n. 22/E/2024.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[Consulenza immobiliare](#)”.



CASI OPERATIVI

Detrazione in caso di rifacimento della piscina

di Euroconference Centro Studi Tributari



FiscoPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio** del **Commercialista**

[scopri di più >](#)

Mario Rossi ha deciso il rifacimento della piscina ubicata nel giardino della propria villa: in particolare viene sostituito interamente il rivestimento interno, nonché la pavimentazione che circonda la piscina stessa, viene in parte modificata la sagoma e vengono sostituiti i sistemi di filtraggio dell'acqua.

Si chiede quali sia l'Iva applicabile a tale intervento e, in particolar modo, se sia applicabile l'aliquota ridotta del 10%.

Inoltre, si chiede se tale intervento sia agevolabile nell'ambito dei *bonus* edilizi, in particolar modo quale detrazione al 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero quale *bonus verde*.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'attività professionale di **farmacista** può essere svolta **sotto diverse forme** e con **modalità differenti**. Sostanzialmente, il "lavoratore" farmacista può essere **dipendente**, **titolare** di farmacia, **collaboratore** di impresa familiare titolare di farmacia, **socio** di società titolare di farmacia, oppure **libero professionista**.

Lo svolgimento dell'attività di farmacista in forma di **lavoratore autonomo a partita Iva**, soprattutto negli ultimi anni, sta avendo un'ampia **diffusione** sul mercato del lavoro del settore, poiché ben si sposa con le esigenze di **flessibilità** dell'impresa farmacia committente e dello stesso professionista. In tal senso, ad esempio, la **misura del compenso** spettante al farmacista lavoratore autonomo è generalmente fissata su **base oraria**, in funzione dell'effettivo apporto di lavoro prestato, con conseguente piena soddisfazione di entrambe le parti.

Peraltro, siccome il farmacista per lo svolgimento dell'attività deve essere iscritto al corrispondente **ordine professionale** (cd. professione ordinistica) e **Albo**, non si pone nemmeno la questione, di natura giuslavoristica, attinente a un'eventuale **mono committenza**, potendo dunque il farmacista lavoratore autonomo con partita Iva **emettere fatture verso un'unica impresa farmacia** (al pari del commercialista, dell'avvocato, dell'ingegnere, eccetera).

Sotto il profilo **previdenziale**, il farmacista lavoratore autonomo è tenuto ad assolvere in via esclusiva il contributo **Enpaf**. Infatti, l'iscrizione all'Enpaf e il pagamento del **relativo contributo in misura piena** è **obbligatorio e automatico per tutti gli iscritti** agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Si deve evidenziare che **l'Enpaf rappresenta il solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto ad assolvere il contributo pensionistico**. Tale affermazione che parrebbe perfino scontata, in realtà nella pratica non lo è. In effetti, solo qualche mese fa, un farmacista lavoratore autonomo titolare di partita Iva è stato raggiunto da un **avviso bonario** con cui l'Inps ha richiesto l'**iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata** ex [articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) e il **pagamento della contribuzione per l'anno oggetto di verifica**, più una somma

aggiuntiva a titolo di sanzioni.

È stato allora spiegato all'Inps che per i farmacisti lavoratori autonomi, **l'Enpaf è l'ente di previdenza sostitutivo dell'iscrizione alle gestioni Inps**. Il contribuente accertato, nell'annualità oggetto di controllo, era iscritto all'Enpaf e ha correttamente e tempestivamente **versato il contributo intero richiesto per i farmacisti liberi professionisti autonomi**. L'Inps, tuttavia, non ha voluto sentire ragione ed è rimasta **ferma sulla sua posizione**.

Quindi, è stato fatto notare all'ente che, ai sensi dell'[articolo 12, D.L. 98/2011](#) (norma di interpretazione autentica), ***“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (norma recante l'obbligo di iscrizione alla gestione separata), si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”***.

L'attività di farmacista può essere esercitata solo dagli **iscritti al relativo Albo professionale**; inoltre, tra gli enti di cui al comma 11, vi **rientra anche l'Enpaf**, come riportato nell'[Allegato A](#) del D.Lgs. 509/1994. Pertanto, evidentemente, l'iscrizione del contribuente alla Gestione Separata dell'Inps **non era dovuta**.

Anche questo ulteriore chiarimento, però, quantomeno in un primo momento, non ha portato il risultato atteso. Solo a seguito di nuovi e successivi confronti, l'Inps non ha potuto fare altro che riconoscere la **correttezza** del comportamento del contribuente, procedendo con l'**annullamento** dell'avviso di iscrizione alla Gestione Separata.

Insomma, la contestazione si è chiusa **positivamente**, ma considerata la sua **palese infondatezza** doveva essere risolta ben prima, risparmiando inutili ansie e preoccupazioni al contribuente e, perché no, al suo consulente.

Riscossione: la nuova compensazione dei crediti con somme dichiarate e non versate

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il D.Lgs. 87/2024, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell'[articolo 20, L. 111/2023](#), ha introdotto, fra l'altro, **nell'ambito del D.P.R. 602/1973, l'articolo 28-sexies**, prevedendo la **compensazione dei crediti** con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi **per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati**.

Pertanto, per effetto della novella normativa, **i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti**, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), ed esclusivamente **attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di **comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973**, entro i termini previsti dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#) (30 giorni, 60, a decorrere dalle comunicazioni elaborate dall'1.1.2025, per effetto dell'articolo 3, D.Lgs. 108/2024).

A tal fine, è necessario che il credito sia **certificato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008**, e che la relativa certificazione rechi **l'indicazione della data prevista per il pagamento**. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – con **modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato**.

La compensazione è consentita **sino a concorrenza dell'imposta a debito** che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

Le disposizioni introdotte si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative **ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022**.

I **termini e le modalità di attuazione** delle disposizioni introdotte sono stabiliti con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della norma**.

Il dettato normativo – che si pone **in continuità con quanto previsto dall'[articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/1973](#)**, che riguarda le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario – **investe il cd. dichiarato e non versato**, che *genera l'avviso bonario* – spesso causato dal ritardo nei **pagamenti dovuti dalle Pubbliche amministrazioni**, che produce nelle casse delle imprese creditrici una **evidente crisi di liquidità**.

Infatti, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un **risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione**, ovvero dai controlli anticipati eseguiti dall'Ufficio, se vi è pericolo per la riscossione, emerge **un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente** o al sostituto d'imposta per **evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione** degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati (o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi), lo stesso può **fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione**.

Se il contribuente ritiene corretti i dati inviati dall'Amministrazione finanziaria, può regolarizzare la sua posizione versando la somma richiesta **entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione**. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso o tardivo versamento di imposte (**30%; per le violazioni commesse dall' 1.9.2024, 25%**), è **ridotta ad un terzo**.

Se antecedentemente il pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi bonari **non poteva avvenire attraverso la particolare procedura di compensazione del credito certificato**, oggi i **contribuenti possono utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, vantati nei confronti delle amministrazioni statali per **somministrazioni, forniture e appalti**, per procedere al pagamento.

Pertanto, in sintesi, la **compensazione** – che si applicherà con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31.12.2022** (e le cui le concrete modalità di attuazione della procedura dovranno essere stabilite con un **futuro decreto del MEF**) – è consentita sino a concorrenza dell'**imposta a debito** che risulta dalla dichiarazione presentata. Resta fermo che i crediti dovranno essere **certificati** e la **certificazione dovrà indicare la data prevista per il pagamento**.

CONTROLLO

I controlli del collegio sindacale nell'affitto di azienda

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

Sindaco revisore

ISA e nuove Norme di comportamento - Esame degli aspetti critici della attività di vigilanza e di revisione legale

Scopri di più

Nell'espletamento degli incarichi di **collegio sindacale** (e sindaco unico di Srl) non è infrequente per i professionisti incontrare il compimento di talune **operazioni straordinarie** da parte della società presso cui è assunto l'incarico. Fra tali operazioni, una in modo particolare, l'**affitto di azienda** (o di ramo di azienda), è come noto contraddistinta da una **limitata disciplina normativa** e dall'**assenza di chiari e univoci precetti contabili**, con la conseguenza che, nel tempo, si sono venute a consolidare nella pratica alcune prassi e consuetudini, sia **negoziali** che di **rappresentazione contabile**. In tale contesto, i **doveri di vigilanza** del collegio sindacale possono, quindi, meritare un **focus particolare** che è anche frutto dell'esperienza pratico professionale.

In questo particolare contesto, per il professionista che assume l'incarico di **controllo legale** ex [articolo 2403, cod. civ.](#), presso le società coinvolte nell'affitto di azienda, il punto di riferimento per l'espletamento della propria attività peculiare è senza dubbio rappresentato dalla **Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate n. 10.7, emanata dal CNDCEC**. Il principio generale affermato dalla Norma citata è il seguente: *"In caso di affitto di azienda, il collegio sindacale delle società interessate, nello svolgimento della funzione riconosciuta dalla legge e sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila sul **rispetto delle condizioni di legge** previste per detta operazione"*.

Andando più nel concreto, possiamo pensare a **suddividere l'attività del collegio sindacale**, nel caso in cui la società partecipi ad un **contratto di affitto d'azienda o di ramo di azienda**, in **due momenti principali**:

- il primo, riferito alla **fase che precede l'efficacia del contratto** e, quindi, l'esecuzione dell'operazione;
- il secondo, che segue invece **l'avvio dell'operazione** e, quindi, si estende durante la sua esecuzione.

Ebbene, nella **fase propedeutica** all'esecuzione del contratto di affitto di azienda, le **attività di vigilanza del collegio sindacale**, non incaricato della revisione legale dei conti, saranno

prettamente concentrate su questi aspetti:

- il **rispetto della disciplina normativa** applicabile al caso di specie, anche avuto riguardo a eventuali vincoli autorizzativi o regolamentari;
- la verifica dei criteri seguiti nella **determinazione del corrispettivo**, anche rispetto a possibili valutazioni inerenti alla **ragionevolezza economica** dell'operazione nella prospettiva della conservazione della **continuità aziendale**;
- l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo** dell'affittuario rispetto alle esigenze peculiari che contraddistinguono la natura e la dimensione dell'azienda oggetto di affitto;
- l'assunzione di tutte le opportune **informazioni presso gli amministratori** e i responsabili di funzione delle società partecipanti all'operazione (es. informazioni inerenti la **durata** del contratto, i **rapporti di lavoro**, la regolamentazione degli obblighi di **conservazione dell'integrità dell'azienda** affittata, la disciplina del subentro nei **contratti inerenti all'azienda** secondo il disposto dell'[articolo 2558, cod. civ.](#), la regolamentazione inerente ai **crediti** e ai **debiti esistenti** alla data di efficacia dell'operazione, eventuali clausole di impegno o di opzione al successivo **acquisto dell'azienda**, ecc.) e il soggetto incaricato della revisione legale.

In questo ambito, quindi, il collegio sindacale sarà chiamato anche a sensibilizzare l'organo amministrativo circa il pieno rispetto delle **formalità legali** per la regolare negoziazione e stipulazione del contratto, anche secondo quanto prescritto dal rispettivo statuto delle **società partecipanti**.

Nella successiva **fase dell'esecuzione del contratto**, e, quindi, durante la vigenza dell'affitto di azienda, maggiormente sollecitato sarà il collegio sindacale della **società affittuaria**, il quale sarà chiamato a farsi promotore di alcune **periodiche attività di verifica**, quali ad esempio:

- la regolarità dell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche secondo la disciplina e i segni distintivi che lo contraddistinguono, ove fossero rilevanti;
- il rispetto degli eventuali **obblighi di mantenimento in efficienza** dell'organizzazione aziendale, secondo le **obbligazioni assunte contrattualmente** ex [articolo 2561, comma 2, cod. civ.](#);
- la gestione dell'azienda affittata senza modificarne la destinazione e senza che sia dato avvio a iniziative o operazioni che si pongano al di fuori degli accordi, o in **contrasto con gli impegni assunti** verso l'affittante.

Evasione fiscale: nessuna frode Iva in caso di fatture gonfiate

di Marco Bargagli

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Nella generalità dei casi, con il termine di **frode fiscale** ci si riferisce a **dannose pratiche evasive**, finalizzate ad **ottenere un indebito risparmio d'imposta**, attuate con **modalità fraudolente**, poste in essere da un'organizzazione criminale.

Nello specifico, come illustrato nel **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte I – capitolo 1 “*Evasione e frode fiscale*”, pag. 10 e ss., nella **frode fiscale**, ai fini Iva, sono ricomprese quelle **fattispecie di reato sanzionate dall'articolo 2, D.Lgs. 74/2000** (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), **articolo 3, D.Lgs. 74/2000** (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e **articolo 8, D.Lgs. 74/2000** (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

In particolare, l'**ordinamento penale – tributario** prevede l'**applicazione di gravi sanzioni a carico dei soggetti coinvolti consapevolmente in una frode fiscale**, ossia:

- la **reclusione da 4 a 8 anni** nei confronti di chiunque, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, **elementi passivi fittizi** (ex **articolo 2, D.Lgs. 74/2000**). Il fatto si considera commesso avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando tali fatture o documenti sono registrati nelle **scritture contabili obbligatorie** o sono comunque **detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**. Infine, qualora l'**ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000**, si applica la reclusione da **un 1 anno e 6 mesi a 6 anni**.
- la **reclusione da 4 a 8 anni** chiunque, al fine di **consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (ex **articolo 8, D.Lgs. 74/2000**). L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Infine, qualora l'**importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti**, per **singolo periodo d'imposta**, sia

inferiore a euro 100.000, si applica la **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**.

- la **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** per chiunque **non versa le somme dovute**, utilizzando in compensazione (ex [articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)), **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore ai 50.000 euro (ex [articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#)).

Il **D.Lgs. 87/2024** ha introdotto importanti novità, anche avuto riguardo al **sistema sanzionatorio penale-tributario**, formulando simmetricamente **nuove definizioni** rilevanti anche nel contesto della frode fiscale, così **modificando l'[articolo 1, D.Lgs. 74/2000](#)** come di seguito indicato:

- per **“fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”**, si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, **emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte** o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- per **“elementi attivi o passivi”** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso **positivo o negativo**, alla determinazione del **reddito o delle basi imponibili** rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- per **“dichiarazioni”** si intendono anche le **dichiarazioni presentate in qualità di amministratore**, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- il **“fine di evadere le imposte”** e il **“fine di consentire a terzi l'evasione”** si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del **fine di conseguire un indebito rimborso** o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- riguardo ai fatti **commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche**, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono **riferiti alla società**, all'ente o alla persona fisica **per conto della quale si agisce**;
- per **“imposta evasa”** si intende la differenza tra **l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione**, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; **non si considera imposta evasa quella teorica** e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- le **soglie di punibilità** riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- per **“operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”** si intendono le

operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'[articolo 10-bis, L. 212/2000](#) (recante la disciplina sull'abuso del diritto e sull'elusione fiscale), poste in essere con **la volontà di non realizzarle in tutto o in parte**, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

- per **“mezzi fraudolenti”** si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Ciò posto, interessanti principi di diritto che escludono la frode fiscale, sono stati recentemente diramati dalla suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 26520/2024, ove gli ermellini hanno sancito che le fatture che documentano acquisti di beni utilizzati per l'attività di impresa non sono “operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte”, solo perché i prezzi applicati sono superiori rispetto al valore normale di mercato.

Valutando l'**orientamento espresso in sede di legittimità** (Cassazione n. 1996/2007, Cassazione n. 1998/2019 e Cassazione n. 28352/2013), *“oggetto della sanzione di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 74/2000, è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura”*.

Diversamente occorre valutare il caso in cui venga in evidenza **l'eventuale valutazione della congruità dell'operazione, realmente avvenuta e regolarmente pagata**, che non rileva ai fini dell'applicazione dell'[articolo 2, D.Lgs 74/2000](#) (cfr. Cassazione n. 1996/2007).

In definitiva, secondo l'insegnamento della suprema Corte di cassazione, *le fatture relative ad operazioni nelle quali i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti e il prezzo è sì incongruo, ma effettivamente versato, descrivono invece in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, e, quindi, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.*

Quindi, anche in caso di **fatture riportanti un importo “gonfiato”** non realmente rispondente al valore di mercato dei beni compravenduti, non sempre si rientra nella fattispecie relativa all'emissione di una fattura, in tutto o in parte, **relativa ad operazioni inesistenti**.

Nasce una Nuova Rubrica su EC News: l'Osservatorio Crescita Professionale

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network



Siamo lieti di annunciare la nascita di una nuova rubrica su EC News, il quotidiano digitale di Euroconference, che sarà curata Arcadia Network Srl. Con questa iniziativa, ci proponiamo di offrire ai nostri lettori un punto di riferimento autorevole e costantemente aggiornato sulle principali novità e tendenze del mondo aziendale.

L'Osservatorio Crescita Professionale: Uno Strumento per Crescere

L'*Osservatorio Crescita Professionale* nasce con l'obiettivo di diventare una guida indispensabile per tutte le aziende che desiderano potenziare i loro organici, ottimizzare la struttura organizzativa e ampliare la loro offerta. In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione, è fondamentale rimanere aggiornati e pronti a sfruttare le nuove opportunità che si presentano.

La Visione di Orazio Stangherlin

Orazio Stangherlin, fondatore e amministratore delegato di Arcadia si occupa di implementazione delle strategie di consulenza per migliorare le *performance* aziendali. Con la sua vasta esperienza, porterà una prospettiva unica e approfondita su come le aziende possono affrontare le sfide del presente e del futuro. Ogni articolo della rubrica sarà frutto di un'attenta analisi e di un approccio pratico, volto a fornire suggerimenti concreti e applicabili.

Tematiche Trattate

Gli argomenti trattati nell'Osservatorio Crescita Professionale saranno vari e copriranno diversi



aspetti della gestione aziendale, in cui Arcadia eccelle, tra cui:

- **Innovazioni Tecnologiche:** Esplorare le ultime tecnologie che possono aiutare le aziende a migliorare la produttività e l'efficienza.
- **Strategie di Crescita:** Identificare le migliori strategie per espandere il business e aumentare la quota di mercato.
- **Gestione delle Risorse Umane:** Offrire consigli su come attrarre, mantenere e motivare i talenti all'interno dell'azienda.
- **Ottimizzazione dei Processi:** Analizzare come rendere i processi aziendali più snelli e reattivi alle esigenze del mercato.
- **Mercati Emergenti:** Fornire insight sui nuovi mercati e settori che presentano opportunità di crescita.

Un Approccio Dinamico e Interattivo

L'Osservatorio Crescita Professionale non sarà solo una fonte di informazione, ma anche un luogo di scambio e confronto. Invitiamo i nostri lettori a partecipare attivamente, condividendo le loro esperienze, ponendo domande e proponendo tematiche di interesse. Questo approccio interattivo contribuirà a creare una comunità di professionisti impegnati a crescere e migliorare insieme.

Conclusione

Siamo entusiasti di avviare questa nuova rubrica e siamo certi che l'Osservatorio curato da Arcadia diventerà un punto di riferimento per tutte le aziende che vogliono rimanere al passo con i tempi e cogliere le migliori opportunità di sviluppo. Vi invitiamo a seguirci su EC News e a scoprire insieme a noi come affrontare con successo le sfide del mondo aziendale moderno.

Restate connessi per il primo articolo dell'Osservatorio L'Osservatorio Crescita Professionale e preparatevi a scoprire nuove prospettive per il vostro business.

Guarda il video dell'intervista a **Orazio Stangherlin**, Amministratore unico di Arcadia Network Srl.

Commercialisti e M&A al Convegno Nazionale UNGDCEC: le sfide dei Giovani Professionisti tra Innovazione e Specializzazione

di Redazione

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più >

Intervista al Presidente Francesco Cataldi a un anno dal suo insediamento

In occasione del prossimo Convegno dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che si terrà a Piacenza il 3 e 4 ottobre, Ec news ospita una intervista al Presidente Francesco Cataldi.

È l'occasione per un primo bilancio della Presidenza e per affrontare i temi che saranno protagonisti al prossimo Congresso. Uno sguardo alle sfide del futuro e sui cambiamenti che stanno coinvolgendo professionisti ed attività di Studio.

Il tema del prossimo Convegno Nazionale previsto a Piacenza per il 3 e 4 ottobre è “Commercialisti e M&A: binomio per la crescita e a creazione di valore”. Quali sono, secondo lei, i principali cambiamenti che i giovani dottori commercialisti devono affrontare per essere competitivi in ??questo scenario in evoluzione?

Le operazioni di M&A richiedono professionalità altamente specializzate e competenze trasversali. I giovani commercialisti hanno da tempo intrapreso percorsi di questo tipo, per rispondere al meglio alle richieste del mercato – in ambito M&A ma non solo – e riuscire ad emergere nella competizione sempre più serrata. I giovani pertanto hanno necessariamente fatto della specializzazione la loro stella polare e sono sempre più frequenti network e aggregazioni più o meno strutturate grazie alle quali, assieme ad altri colleghi, riescono ad essere un punto di riferimento a 360° per gli imprenditori che sono coinvolti in percorsi di crescita strutturati e per linee esterne, accettando le sfide del mercato. Allo stesso tempo, il giovane commercialista sta diventando il naturale punto di riferimento sulle tematiche legate all'innovazione, oltre che su temi come la sostenibilità e l'intelligenza artificiale, che sono intrinsecamente legate alle generazioni più giovani. Si tratta di aspetti che appaiono scollegati alle dinamiche dei processi di M&A ma che in realtà rappresentano i fattori che più spesso danno origine a queste operazioni e di cui sono il vero motore.

Nel suo primo anno di presidenza, quali sono stati i principali risultati raggiunti dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti? Quali sono gli obiettivi principali per il futuro?

La dinamicità e l'intraprendenza della nostra associazione sono ormai evidenti a tutti e ci hanno conferito una credibilità che ci ha permesso di essere ascoltati e considerati anche dalle istituzioni. Sebbene siamo ancora in una fase di dibattito interno alla categoria, siamo soddisfatti che il nostro Consiglio Nazionale abbia accolto molte delle nostre osservazioni alla bozza di riforma del D.Lgs. 139/05. Tra le proposte più rilevanti spicca certamente l'introduzione di una quota generazionale sia negli Ordini territoriali che nel Consiglio Nazionale. Tuttavia, altre proposte non meno importanti meritano attenzione, come il riconoscimento di un indennizzo economico per il periodo di tirocinio, una richiesta che la nostra Unione aveva già avanzato lo scorso aprile, durante il Congresso Nazionale di Caserta.

Il nostro impegno non si è fermato qui: abbiamo avviato una serie di progetti con obiettivi a medio-lungo termine, tutti orientati a favorire il ricambio generazionale, tema che ci sta particolarmente a cuore. Due iniziative sono particolarmente significative. Il primo progetto, *"Obiettivo Uni.Co"*, ha sensibilizzato oltre 2.000 studenti in 35 atenei di tutta Italia in un solo giorno, incrementando la visibilità e la conoscenza della nostra professione tra i giovani. Il secondo progetto, *"Percorso Professionale Certo"*, è un accordo tra studi professionali e giovani colleghi che prevede un percorso di crescita ben strutturato e adeguatamente retribuito fin dall'inizio. Questo accordo è vantaggioso per entrambe le parti: i giovani professionisti possono contare su una crescita stabile e definita, mentre gli studi professionali hanno più possibilità di individuare nuove risorse, una necessità sempre più urgente anche per le grandi realtà.

Abbiamo già realizzato molto, in linea con gli obiettivi del nostro mandato. Ad esempio, abbiamo partecipato al percorso di riforma dell'articolo 2407 c.c. in tema di riduzione della responsabilità professionale. Inoltre, per affrontare le problematiche della categoria, ci siamo battuti per garantire la certezza del calendario fiscale e il diritto al riposo per i commercialisti. Guardando al futuro, continueremo il dialogo con le istituzioni e la politica, per essere protagonisti nell'evoluzione della nostra professione. Uno degli obiettivi prioritari sarà ottenere una giusta remunerazione per il nostro lavoro, dato che, purtroppo, attualmente non sempre viene riconosciuta adeguatamente. Per questo, continueremo a sensibilizzare le parti sociali e la categoria sul fatto che ogni nuovo adempimento introdotto dal legislatore debba essere correttamente compensato. Parallelamente, lavoreremo per ampliare l'applicazione della norma sull'equo compenso, al fine di estenderne la platea di destinatari e renderla uno strumento di reale tutela per i professionisti.

Qual è il sentimento generale della categoria rispetto alle sfide del futuro, come la digitalizzazione e l'automazione? I giovani commercialisti sono pronti ad accogliere queste

trasformazioni?

La categoria dei commercialisti sta affrontando una fase di trasformazione profonda a causa della digitalizzazione e dell'automazione. È una sfida complessa, che richiede l'adozione di nuove tecnologie e la revisione di processi consolidati. Tuttavia, la categoria è pronta a investire in formazione e aggiornamento per mantenere un ruolo di leadership nel panorama professionale.

I giovani commercialisti, in particolare, sono entusiasti di queste innovazioni. Sono cresciuti in un contesto digitale e vedono nell'automazione un'opportunità per migliorare l'efficienza del lavoro quotidiano, liberando tempo per consulenze a maggiore valore aggiunto.

La responsabilità delle nuove generazioni di dottori commercialisti è sempre più significativa. Quale ruolo dovrebbero avere all'interno delle istituzioni di categoria e quali strumenti può offrire l'Unione per supportarli in questo percorso?

Il dinamismo del mercato e della professione richiede una visione che non può essere ancorata a vecchi paradigmi, per questo riteniamo che i giovani debbano avere un ruolo da protagonisti nelle istituzioni di categoria.

Solo così potremo essere responsabili delle scelte prese, mentre oggi possiamo solo sensibilizzare la politica e le istituzioni di categoria con le nostre azioni. Le scelte, infatti, non sono le nostre e a volte manca la visione dei giovani che vivano nel quotidiano le difficoltà attuali della professione, diverse da quello del passato che ricordano i colleghi con qualche anno in più.

Per questo siamo molto soddisfatti dell'inserimento nella proposta di modifica del d.lgs. 139/2005, la legge fondante della nostra professione, della quota generazionale, riservata agli under 45.

Concordato preventivo biennale: alla luce delle più recenti riforme e del dibattito in corso, quali sono le principali difficoltà che i giovani commercialisti si incontrano nella gestione di questi procedimenti, e come pensa che l'Unione possa contribuire a migliorare la loro preparazione in questo ambito? Un suo giudizio sull'istituto?

L'istituto in questione è potenzialmente valido, ma, in estrema sintesi, si tratta di un accordo opzionale tra Stato e contribuente, che, in teoria, potrebbe portare vantaggi per entrambe le parti. Lo Stato prevede maggiori entrate, mentre i contribuenti avranno la possibilità di concordare il proprio reddito per uno o due anni, ottenendo in cambio una serie di benefici.

Tuttavia, le condizioni, le cause di decadenza e cessazione rendono complessa l'applicazione pratica. Se l'obiettivo fosse quello di stipulare un accordo, la procedura dovrebbe essere resa il più semplice e snella possibile.

Ciò che mi preoccupa maggiormente, però, è l'impatto di questo strumento sui commercialisti, in particolare sui più giovani. Tutti i colleghi stanno riscontrando notevoli difficoltà con il Concordato Preventivo Biennale a causa delle continue variazioni normative e delle interpretazioni che cambiano anche a ridosso delle scadenze. Non possiamo fornire ai nostri clienti risposte certe sulla convenienza dell'istituto se non abbiamo tutti gli strumenti necessari per analizzarlo correttamente.

Per questo motivo, chiediamo che l'Agenzia delle Entrate e il legislatore adottino una *best practice* valida per tutti gli adempimenti, stabilendo che ci sia sempre un margine minimo di 60 giorni tra la pubblicazione dell'ultimo documento e la data di scadenza dello stesso.

Vorrei lanciare una provocazione: perché le scadenze valgono solo per una parte, ossia per contribuenti e professionisti? Perché il legislatore e l'Agenzia delle Entrate possono modificare o integrare le regole liberamente, anche all'ultimo momento?

Dovrebbe esserci una norma di rango superiore (penso allo Statuto del Contribuente) che assicuri maggior stabilità e prevedibilità. Tale norma dovrebbe stabilire che le novità introdotte nei 60 giorni precedenti alla scadenza di un adempimento valgano per l'annualità successiva.

Il Convegno Nazionale offre un'importante occasione di networking. In che modo ritiene che questi eventi possano favorire collaborazioni e lo sviluppo di sinergie tra i giovani professionisti?

La grande forza della nostra associazione e dei nostri iscritti è la capacità di fare Rete. In queste occasioni, si incontrano colleghi e competenze da tutta Italia, permettendo la nascita di sinergie funzionali alla professione. Oggi il Commercialista non può più essere un tuttologo e sapere con chi ti puoi confrontare in caso di necessità diventa una leva strategica: l'Unione è la rete professionale più grande d'Italia.

Come vede l'evoluzione della professione del dottore commercialista nei prossimi cinque-dieci anni? Quali sono le priorità che l'Unione Giovani si è data per preparare la categoria alle sfide del futuro?



Per costruire il futuro, dobbiamo prima rafforzare le fondamenta e agire sul presente.

Le specializzazioni saranno essenziali per il nostro futuro, ma è importante riconoscere che anche la cosiddetta “*consulenza di base*” è ormai una specializzazione, considerando la complessità della normativa fiscale. Un esempio evidente è l’attualissimo concordato preventivo biennale.

Il mercato riconosce il ruolo degli specialisti, con ripercussioni positive anche sulla remunerazione delle nostre attività. Tuttavia, le specializzazioni richiedono un maggiore impegno, soprattutto per quanto riguarda le aggregazioni professionali. Sebbene qualche passo in avanti sia stato fatto, manca ancora un regime fiscale che favorisca l’aggregazione dei colleghi più giovani e che sia competitivo rispetto al regime forfettario.

Oggi è fondamentale intervenire per rendere davvero attrattiva la nostra professione per i più giovani. Può sembrare scontato, ma molti se ne dimenticano: senza giovani non ci sarà futuro.

I dati parlano chiaro, siamo di fronte a una crisi di vocazioni.

La soluzione?

Dobbiamo continuare a informare gli studenti e i più giovani sulle opportunità della professione di commercialista. Una volta intrapreso questo percorso, è essenziale garantire loro una carriera professionale certa, con una remunerazione graduale che parta già dal periodo di tirocinio.

È necessario lavorare sull’equo compenso perché sia garantita una giusta retribuzione per tutte le nostre attività, consentendo agli studi di investire nella propria crescita e nelle risorse umane.

Nessuna di queste misure, da sola, risolverà tutti i problemi della nostra categoria, ma insieme queste azioni renderebbero la nostra professione più interessante nel presente e più attrattiva per le nuove generazioni.

Per maggiori informazioni in merito al Convegno Nazionale UNGDCEC del 3 e 4 ottobre a Piacenza [clicca qui](#)

Per iscrizioni [clicca qui](#)